



# Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione con il Governo degli Stati uniti messicani A.C. 2755

Dossier n° 270 - Schede di lettura  
6 febbraio 2015

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2755
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	26 novembre 2014
assegnazione:	2 dicembre 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

## Contenuto dell'accordo

Il **Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani**, come emerge dal preambolo al Trattato medesimo, è finalizzato a sostituire mediante abrogazione il Trattato per l'extradizione di delinquenti sottoscritto dall'Italia e dal Messico nel maggio 1899, le cui disposizioni risultano ormai in più punti obsolete.

Il Trattato si compone di 23 articoli: **l'articolo 1 concerne l'obbligo di estradare**, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e su domanda dell'altra Parte contraente, le persone - presenti sul proprio territorio - ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà'.

In base all'**articolo 2 (reati suscettibili di dar luogo a estradizione)** l'extradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà', la cui durata minima sia almeno di un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua di almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'extradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

**L'articolo 3 riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione**, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'extradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto **reato politico o connesso** a reato politico - resta fermo comunque che né gli attentati alla vita o alla libertà dei vertici politici di uno Stato né i reati di terrorismo saranno considerati di natura politica.

L'extradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con **motivazioni di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità, opinioni politiche**.

Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguarderanno la possibilità di erogazione, da parte dello Stato richiedente, di una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto; la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti

dello Stato richiesto; la possibilità che il reato per il quale si richiede l'estradizione risulti già prescritto o estinto in base alla legislazione dello Stato richiesto; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto; la circostanza che la persona interessata abbia già ottenuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto; il timore che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto.

Vi sono poi casi di **rifiuto facoltativo della concessione dell'estradizione (articolo 4)**, come ad esempio la circostanza che la persona interessata sia sottoposta (o si preveda di sottoporla) a procedimento penale dalle Autorità dello Stato richiesto per il medesimo reato oggetto della domanda di estradizione; ovvero per valutazioni di carattere umanitario, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute della persona interessata.

**L'articolo 5 concerne il diritto di rifiutare l'estradizione di propri cittadini da parte dello Stato richiesto**, il quale tuttavia sottoporrà allora il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale, informando lo Stato richiedente degli esiti di tale procedimento. A tale proposito **l'articolo 6 individua le Autorità centrali** incaricate delle comunicazioni concernenti le richieste di estradizione, che sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero degli affari esteri per il Messico.

**L'articolo 7** riguarda la formulazione analitica della richiesta di estradizione e i documenti che devono corredarla. A norma poi dell'**articolo 8** lo Stato richiesto può a sua volta richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'estradizione della persona interessata. La decisione (**articolo 9**) viene adottata dallo Stato richiesto in conformità al proprio diritto interno, e i motivi del rifiuto parziale o totale della richiesta vengono notificati allo Stato richiedente.

**L'articolo 10 riguarda il cosiddetto principio di specialità**, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione - sono tuttavia previste alcune eccezioni. È altresì stabilito che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del processo dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'estradizione in base al Trattato in esame. E' poi di norma vietata la consegna della persona estradata ad uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente (**articolo 11**).

**In base all'articolo 12 lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio** della persona interessata: le misure cautelari decadono tuttavia in caso di mancata presentazione della richiesta di estradizione entro i 60 giorni successivi all'arresto - peraltro senza pregiudizio della possibilità di una presentazione della richiesta di estradizione in data successiva. **L'articolo 13 concerne poi le richieste di estradizione avanzate da più Stati** per la stessa persona, per un medesimo reato o per reati diversi, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'estradizione.

**L'articolo 14 riguarda la consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione**, consegna per la quale sussiste il termine di 60 giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente, trascorsi i quali la persona interessata viene posta immediatamente in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione. Se la persona estradata fugge, tornando nello Stato richiesto prima della fine del procedimento penale o dell'esecuzione della condanna a suo carico nello Stato richiedente, essa potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta, che non dovrà però più essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 7 del Trattato in esame.

**L'articolo 15 riguarda i casi di consegna differita o temporanea**: infatti se da parte dello Stato richiesto è in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena nei confronti della persona oggetto di richiesta di estradizione, per un reato diverso, lo Stato richiesto può differire la consegna fino alla conclusione della procedura giudiziaria o dell'esecuzione della condanna. Si potrà tuttavia accedere temporaneamente alla consegna della persona richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nel territorio dello Stato richiedente. Si potrà altresì differire la consegna della persona interessata per motivi di salute della stessa.

**Ai sensi dell'articolo 16 si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione**, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio: sono previste

dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione.

**L'articolo 17** prevede, contestualmente all'extradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata: si tratta in particolare di cose utilizzate per commettere il reato oggetto della richiesta di estradizione, o che possono servire quali mezzi di prova, nonché di cose proventi del reato. La consegna delle cose in vista del procedimento penale cui la persona interessata deve essere sottoposta da parte dello Stato richiedente non pregiudica eventuali diritti e interessi legittimi dello Stato richiesto nei confronti di tali cose, che verranno riconsegnate dopo la conclusione del procedimento.

**Gli articoli 18 e 19** concernono rispettivamente l'autorizzazione al transito nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione alla consegna di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo; nonché la ripartizione delle spese connesse all'attuazione del Trattato in esame.

**L'articolo 20** riguarda le informazioni che lo Stato richiedente, a domanda dello Stato richiesto, fornisce sullo svolgimento e l'esito del procedimento, sull'esecuzione della condanna e sull'eventuale estradizione della persona interessata ad uno Stato terzo.

**L'articolo 21** contiene la clausola di salvaguardia della possibilità di cooperazione tra Italia e Messico in materia di estradizione anche in base ad altri trattati di cui i due Paesi siano entrambi contraenti.

Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato saranno risolte mediante consultazioni per la via diplomatica (**articolo 22**).

Infine, in base all'**articolo 23**, il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta all'altra Parte contraente, che avrà effetto 180 giorni dopo la notifica - peraltro senza pregiudizio delle procedure iniziate prima della cessazione del Trattato. Il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo l'entrata in vigore di esso, anche se i reati in oggetto siano stati commessi in data anteriore. Il Trattato potrà inoltre essere modificato mediante accordo scritto dalle Parti contraenti. Il Trattato sostituirà il precedente Trattato italo-messicano sull'extradizione del 22 maggio 1899, che tuttavia continuerà a disciplinare le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Trattato.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-messicano del 28 luglio 2011 - approvato dal Senato il 26 novembre scorso - si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

**L'articolo 3** reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione del Trattato comporta: il **comma 1** prevede un onere di 15.886 euro annui a decorrere dal 2014, al quale si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nel Programma "*Fondi di riserva e speciali*" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Trattandosi nella quantificazione degli oneri di una stima preventiva, come rilevato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che riferisce in proposito al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese modulabili - articolo 21, comma 5, della legge numero 196 del 2009 - e destinate alle spese di missione nell'ambito di stato di previsione del Ministero della giustizia. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

Oltre che dalla relazione introduttiva, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri che rileva analiticamente le spese prevedibili per l'attuazione del Trattato in relazione all'eventualità del trasferimento in Italia di tre cittadini italiani dal Messico per ogni anno. Il provvedimento è altresì corredato di un'Analisi tecnico-normativa che correla l'esecuzione del Trattato all'articolo 696 del c.p.p. (prevalenza delle Convenzioni e del diritto internazionale sul diritto interno), nonché agli articoli 697-722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

L'analisi tecnico-normativa rileva la piena concordanza del Trattato con il dettato costituzionale, soprattutto per le previsioni di cui all'articolo 3. Il Trattato inoltre, si rileva, segue il modello indicato dalla Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa del 13 dicembre 1957, di cui il nostro Paese è parte.

Il provvedimento è infine corredato anche di una Analisi dell'impatto della regolamentazione, da cui non emergono profili di particolare interesse.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.